



COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

**DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO
PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DELLA MALGA
VALLESTRE'
IN C.C. ARCO E DEI CIRCOSTANTI TERRENI AD USO
PASCOLO BENI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO**

TITOLO I **ASPETTI GENERALI**

Articolo 1 **OGGETTO**

Il presente disciplinare tecnico-economico per la gestione delle malghe comunali fa parte integrante, ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28.03.2003 n. 4 *"Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati"* denominata anche *"Legge Provinciale sull'agricoltura"* , del bando e del contratto di concessione in uso della Malga Vallestrè in cc Arco e circostanti terreni ad uso pascolo, beni gravati dal diritto di uso civico, di proprietà del Comune di Arco.

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Articolo 2 **DESCRIZIONE DELLA MALGA**

La malga con annesso pascolo è identificata dalla p.ed. 1735 cc Arco edificio adibito a residenza del malghese, uno stallone ed una porcilaia e dalle pp.ff. 3550, 3563, 3572, 3589, 3548/1 e 4428 cc Arco.

La superficie del pascolo della malga potrà essere desunta dallo Schedario dei Pascoli Trentini, presso il l'Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

I diritti e le servitù inerenti la malga sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza dell'edificio con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso malga Vallestrè non è possibile :

- trasformare il latte prodotto;
- conservare e vendere prodotto caseario.

Articolo 3 **DESTINAZIONE DELLA MALGA**

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di bestiame (bovini, ovini, caprini ed equini) in allevamento asciutto.

Articolo 4 **DURATA DELLA MONTICAZIONE**

Il periodo di monticazione minimo decorre dal 1 giugno al 30 settembre nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. (Termini stabiliti dall'art. 14 del D.P.P. 14.4.2011 n. 8-66/Leg. - Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11)

Articolo 5

DETERMINAZIONE DEL CARICO

Il carico ottimale di bestiame è di 30 U.B.A. (unità bovine adulte), con la tolleranza in più del 20% così determinabili:

- ✓ Bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- ✓ Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,60 U.B.A.
- ✓ Bovini sotto i 6 mesi = 0,40 U.B.A.
- ✓ Equino di oltre 6 mesi = 1,00 U.B.A.
- ✓ Capra = 0,15 U.B.A.
- ✓ Pecora = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo dell'unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle U.B.A. durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di U.B.A. monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario è obbligato a monticare il seguente carico minimo 24 U.B.A. per tutta la durata del periodo di monticazione. Il carico è evidenziato nel verbale di consegna e/o di carico .

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del custode forestale referente di zona, dell'autorità forestale e dai funzionari tecnici comunali preposti al controllo.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del custode forestale referente di zona, dell'autorità forestale e dai funzionari tecnici comunali preposti al controllo.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di U.B.A. previsti, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, potrà provvedere unilateralmente all'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 22.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo e provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

E' fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei residenti nel Comune di Arco, titolari del diritto di uso civico, nel limite massimo del 30% del carico ottimale in termini di UBA, dietro rimborso delle eventuali spese sostenute dal concessionario;

Articolo 6

LIMITAZIONE ALLE CATEGORIE DI ANIMALI MONTICATI

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata per il pascolo di bestiame in allevamento asciutto. La monticazione di caprini potrà avvenire nella percentuale massima complessiva del 30% di UBA riferiti al carico ottimale della malga;

Articolo 7

CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Il concessionario si impegna a rispettare le direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Articolo 8

MANUTENZIONE ORDINARIE (INTERVENTI DI CONSERVAZIONE)

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite il custode forestale referente di zona ed un funzionario tecnico comunale ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Articolo 9

MIGLIORIE (INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di concessione/monticazione, di eseguire opere di miglioramento (sistematizzazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi e perdite di produttività del fondo e/o dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio.

Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le penali ai sensi del successivo articolo 22.

Tutti i lavori di miglioria e manutenzione straordinaria indicati in sede di offerta o altri che il concessionario intendesse eseguire dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.

Articolo 10

ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali del Comune.

Il concessionario dovrà inoltre essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dall'atto di concessione e dal presente disciplinare.

Articolo 11

ONERI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA MALGA

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- La malga dovrà essere alpegiata dal concessionario in proprio con famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o personale assunto all'uopo, il concessionario dovrà aver cura di inviare al Comune la documentazione dimostrativa;
- In malga dovranno essere presenti un numero minimo di 2 (due) unità di personale al fine di garantire una corretta gestione di quanto assegnato;
- Per garantire la buona conservazione del pascolo dovrà essere garantito il carico previsto nel presente Disciplinare tecnico-economico;
- Oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- Il concessionario è obbligato, qualora richiesto, ad alpegiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei residenti nel Comune di Arco, titolari del diritto di uso civico, nel limite massimo del 30% del carico ottimale in termini di UBA, dietro rimborso delle eventuali spese sostenute dal concessionario;
- Il bestiame monticato va registrato nell'apposito “registro di monticazione”, che dovrà essere esibito e consegnato in copia al custode forestale referente di zona addetto al controllo;
- I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi onde evitare problemi a turisti o persone di passaggio;
- La legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli enti competenti. Per il recupero della legna a terra o strappata è sufficiente l'accordo bonario con il custode forestale referente di zona. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- In conformità alle disposizioni del Codice Civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere;
 - provvedere allo svuotamento delle vasche dai liquami e spargimento sull'area di pascolo in ottemperanza e con le limitazioni previste dal D.G.P. 12.07.1987 n. 5460.
- Dare la propria disponibilità, qualora richiesto, a collaborare con l'Amministrazione comunale per almeno una giornata all'anno, nel periodo di monticazione, mettendo a disposizione la malga per iniziative rivolte al pubblico volte a promuovere la conoscenza dell'alpeggio.

Il concessionario è tenuto inoltre, senza alcuna pretesa di risarcimento o rimborso spese per danni, a consentire, sulle particelle date in concessione, il transito di mezzi adibiti al trasporto del legname di proprietà dell'Ente concedente o di mezzi necessari per lavori.

Il concessionario è autorizzato, senza necessità di ulteriore richiesta, al posizionamento sulle aree date in concessione, di arnie per la produzione di miele d'alta montagna.

Articolo 12

ONERI PER LA PROPRIETÀ

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, al Comune spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Articolo 13

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in tre stagioni di alpeggio a decorrere dall'anno 2021 fino all'anno 2023, con scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31 ottobre 2023.

Articolo 14

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Articolo 15

CAUZIONE

A titolo cautelativo il Comune chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 30% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali sotto forma di fideiussione o in altre forme consentite dalla legge, nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II

ASPETTI ECONOMICI

Articolo 16

CANONE DI CONCESSIONE DERIVANTE DALL'UTILIZZO ZOOTECNICO DELLA MALGA

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpegiato e tenuto conto:

- ✓ delle caratteristiche del pascolo;
- ✓ del periodo di monticazione;
- ✓ dello stato dei fabbricati;
- ✓ della presenza di servizi;
- ✓ della comodità di accesso alla malga stessa;

- ✓ del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo deve essere corrisposto entro il 31 maggio di ogni anno.

TITOLO III **ASPETTI TECNICI**

Articolo 17 GENERALITÀ

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento.

Articolo 18 GESTIONE DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.

Per garantire il corretto utilizzo del pascolo, è fatto obbligo provvedere alla turnazione dello stesso (tramite l'uso di recinti mobili) con almeno quattro settori.

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamento al cotico a causa del calpestio.

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce.

Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 metri) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario.

Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento pianificato.

Articolo 19 CONTENIMENTO DELLA FLORA INFESTANTE

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio.

L'intervento dovrà essere eseguito sull'intero pascolo, in particolare in prossimità dei fabbricati (casine o baiti);

Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o dissecanti.

Articolo 20

CONCIMAZIONE E GESTIONE DELLE DEIEZIONI

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) Non è possibile asportare il letame/liquame della malga;
- b) Il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione e secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico, soprattutto a beneficio delle superfici pascolive più magre;
- c) Nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) Non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) È ammesso il ricorso alla fertirrigazione, mediante la distribuzione del liquame con acqua.

TITOLO IV

PROCEDURE

Articolo 21

CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA MALGA

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, tramite il custode forestale referente di zona ed un funzionario tecnico comunale ed alla presenza concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Il Custode forestale ed il funzionario tecnico comunale effettuano almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Gli stessi hanno il compito di riferire del loro operato e controllare il rispetto degli oneri relativi previsti dal presente disciplinare, nell'atto di concessione e specificati nel verbale annuale di carico.

Il custode forestale può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui asportazione comporti danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale del Comune, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni previste nel contratto di concessione nel presente disciplinare e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presentate capitolo.

TITOLO V **VIGILANZA E SANZIONI**

Articolo 22 **INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto prescritto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze o violazioni alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, per le quali sia stata rilevata contestazione da parte dei soggetti preposti al controllo, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

| Articolo oggetto di inadempimento | Infrazione | Penalità |
|-----------------------------------|---|--|
| Art. 4 durata della monticazione | Monticazione ritardata rispetto al 1 giugno | Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo |
| Art. 5 determinazione del carico | Per ogni UBA alpeggiato in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato | Euro 200,00 per ogni UBA |
| Art. 8 manutenzioni ordinarie | Mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria | Euro 200,00 per ogni inadempienza |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Art. 11 oneri particolari del concessionario per la gestione della malga | Unità di personale inferiore rispetto al limite fissato per garantire una corretta gestione di quanto assegnato | Euro 200,00 per ogni contestazione |
| Art. 11. oneri particolari del concessionario per la gestione della malga | Taglio delle legna da ardere non autorizzato | Euro 500,00 per ogni contestazione |
| Art. 18 gestione degli animali al pascolo | Mancato rispetto delle disposizioni | Euro 200,00 per ogni inadempienza |
| Art. 19 contenimento della flora infestante | Mancato rispetto delle disposizioni | Euro 200,00 per ogni inadempienza |

Qualora il concessionario, non ottemperi al pagamento delle penali, entro i termini e con le modalità comunicate dalla proprietà, la stessa si riverrà sulla cauzione.